



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 dicembre 2021 n.211

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare, in particolare, gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 20 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA IN RECEPIMENTO DEI REGOLAMENTI
(UE) N. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 E 2016/1011**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, il presente decreto delegato è finalizzato al recepimento del:

- a) Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- b) Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
- c) Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;
- d) Regolamento (UE) n. 1011/2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il presente decreto delegato, oltre a disporre direttamente con riguardo a talune materie oggetto degli atti giuridici europei sopra citati, apporta modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché i conseguenti aggiornamenti al Decreto 30 maggio 2006 n. 76, al Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117, all'articolo 1 del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n. 4 e al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 e loro successive modifiche.

Art. 2
(Autorità competente)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, già autorità di vigilanza e di regolamentazione ai sensi e per gli effetti della LISF, è considerata quale autorità competente anche ai sensi di quanto previsto nei Regolamenti (UE) di cui all'articolo 1.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può pertanto adottare provvedimenti, anche di natura normativa, diretti al recepimento dei summenzionati atti giuridici europei e a definirne gli aspetti applicativi, anche in coordinamento con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino è conseguentemente anche l'autorità competente per quanto previsto dal presente decreto delegato e dalla relativa regolamentazione attuativa con riferimento alle controparti non finanziarie sulle quali sono pertanto estesi:
 - a) gli strumenti e i poteri di vigilanza alla stessa riconosciuti dal Capo I, del Titolo I, della Parte II della LISF;
 - b) il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 141 della LISF, agli articoli 31 e 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e al Decreto 30 maggio 2006 n. 76 relativamente a violazioni di quanto previsto dal presente decreto delegato e dalla relativa regolamentazione attuativa.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
 - 1) "accentramento": atto di concentrare la collocazione dei certificati fisici presso un CSD, in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;
 - 2) "azioni": azioni di cui al punto 1, della lettera B, dell'Allegato 2 della LISF;
 - 3) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
 - 4) "BMR": Regolamento (UE) n. 1011/2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
 - 5) "categoria di derivati": un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;
 - 6) "cliente di una CCP": impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;
 - 7) "compensazione": procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o delle somme di denaro, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;
 - 8) "concessione" o "assunzione di titoli o merci in prestito": un'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;
 - 9) "conto titoli": conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;

- 10) “contratto di garanzia”: un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà e un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale;
- 11) “contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale”: un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 concluso tra controparti per garantire obbligazioni;
- 12) “contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà”: un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 concluso tra controparti per garantire obbligazioni;
- 13) “contratto finanziario”: contratto di finanziamento concluso da un soggetto autorizzato nell’esercizio di attività riservate ai sensi della LISF;
- 14) “controparte”: controparte finanziaria e/o controparte non finanziaria;
- 15) “controparte centrale” o “CCP”: controparte centrale di cui all’articolo 1 della LISF;
- 16) “controparte finanziaria”: un soggetto di diritto sammarinese autorizzato all’esercizio di almeno una delle attività di cui alle lettere A), D), D-quater), D-quinquies), E), F), G) e H), inclusi i fondi comuni di investimento e, se vigilati, i fondi di previdenza complementare, ovvero un soggetto estero equivalente;
- 17) “controparte non finanziaria”: impresa stabilita nella Repubblica di San Marino o all’estero diversa da una controparte finanziaria;
- 18) “CSDR”: Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
- 19) “data prevista per il regolamento”: data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono debba avere luogo il regolamento;
- 20) “depositario centrale di titoli” o “CSD”: depositario centrale di titoli di cui all’articolo 1 della LISF;
- 21) “EMIR”: Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- 22) “ente finanziario”: ente finanziario di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50;
- 23) “finanziamento con margini”: operazione nella quale una controparte concede un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli, escluse altre operazioni di finanziamento garantite da titoli;
- 24) “fondo comune di investimento”: fondo comune di investimento di cui all’articolo 1 della LISF;
- 25) “forma dematerializzata”: il fatto che taluni strumenti finanziari esistono esclusivamente come registrazioni in scritture contabili;
- 26) “fornitura di un indice di riferimento”: attività riservata di cui alla lettera D-septies, dell’Allegato 1 della LISF;
- 27) “giorno lavorativo”: giorno lavorativo (business day) di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111;
- 28) “gruppo”: gruppo di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50;
- 29) “impresa di servizi ausiliari”: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una banca o più banche;
- 30) “impresa madre”: impresa madre di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50;
- 31) “inadempimento in relazione a un partecipante”: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura di insolvenza di cui all’articolo 2 Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111;
- 32) “indice”: qualunque cifra pubblicata o messa a disposizione del pubblico e periodicamente determinata:

- i. per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e
 - ii. sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;
- 33) “indice di riferimento” o “benchmark”: un indice in relazione al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo comune di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
- 34) “internalizzatore di regolamento”: qualsiasi soggetto, incluse le banche e le imprese di investimento che eseguono ordini di trasferimento per conto di terzi o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;
- 35) “LISF”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- 36) “mancato regolamento”: mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un'operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di somme di denaro e a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- 37) “mercato di crescita per le PMI”: sistema multilaterale di negoziazione autorizzato come mercato di crescita per le PMI conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza;
- 38) “merce”: qualsiasi bene di natura fungibile che possa essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia;
- 39) “operazione di buy-sell back o di sell-buy back”: un'operazione con cui una controparte acquista o vende titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci concordando, rispettivamente, di rivendere ovvero riacquistare titoli o merci o diritti garantiti della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura, trattandosi di un'operazione di buy-sell back per la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti e di un'operazione di sell-buy back per la controparte che li vende. L'operazione di buy-sell back o di sell-buy back non è disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo di cui alla definizione di operazione di vendita con patto di riacquisto;
- 40) “operazione di finanziamento tramite titoli” o “SFT”:
- un'operazione di vendita con patto di riacquisto;
 - la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;
 - un'operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
 - un finanziamento con margini;
- 41) “operazione di vendita con patto di riacquisto”: un'operazione disciplinata da un contratto con il quale una controparte trasferisce titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente a una controparte di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistare i medesimi titoli e merci oppure titoli e merci sostitutivi della stessa specie a un determinato prezzo e a una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento, trattandosi di un contratto di vendita con patto di riacquisto per la controparte che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista;
- 42) “ordine di trasferimento”: ordine di trasferimento di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111;
- 43) “partecipante”: partecipante di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111;
- 44) “partecipante diretto”: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

- 45) “quota di emissione”: quota di emissione di cui al punto 11, della lettera A, dell’Allegato 2 della LISF;
- 46) “quote di un organismo di investimento collettivo”: quote di un organismo di investimento collettivo di cui al punto 3, della lettera A, dell’Allegato 2 della LISF;
- 47) “regolamento titoli”: completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di somme di denaro o titoli, o di entrambi;
- 48) “rischio di credito di controparte”: rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;
- 49) “riutilizzo”: utilizzo da parte della controparte ricevente, a proprio nome e per proprio conto o per conto terzi, di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale, incluso il trasferimento del titolo o l’esercizio del diritto di disposizione di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150, ma esclusa la liquidazione dello strumento finanziario in caso di inadempimento della controparte fornitrice;
- 50) “sede di negoziazione”: sede di negoziazione di cui all’articolo 1 della LISF;
- 51) “SFTR”: Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;
- 52) “sistema di regolamento titoli”: sistema di regolamento titoli di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111;
- 53) “società di partecipazione finanziaria”: società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50;
- 54) “stabilito”: l’indicazione del luogo ove il soggetto ha la propria:
 - i) sede legale, per le persone giuridiche;
 - ii) residenza fiscale, per le persone fisiche;
 - iii) sede amministrativa o centrale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche ma che non abbiano personalità giuridica;
- 55) “strumenti del mercato monetario”: strumenti del mercato monetario di cui alla lettera D, dell’Allegato 2 della LISF;
- 56) “strumenti finanziari” o “titoli”: strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 della LISF;
- 57) “strumenti finanziario derivato” o “derivato” o “contratto derivato”: gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera E dell’Allegato 2 della LISF;
- 58) “strumento finanziario derivato OTC” o “derivato OTC” o “contratto derivato OTC”: gli strumenti finanziari derivati di cui alla lettera E dell’Allegato 2 della LISF, quando l’esecuzione del contratto derivato non ha luogo su un mercato regolamentato;
- 59) “succursale”: sede di un soggetto diversa dalla sua sede legale e dalla sua sede amministrativa, priva di personalità giuridica;
- 60) “total return swap”: un contratto derivato nel quale una controparte trasferisce il rendimento economico complessivo, inclusi redditi da interessi e canoni, utili e perdite dovuti a variazioni di prezzo e perdite su crediti, di un’obbligazione di riferimento, a un’altra controparte;
- 61) “uso di un indice di riferimento”:
 - i) l’emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
 - ii) la determinazione dell’importo da corrispondere in relazione a uno strumento finanziario o a un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
 - iii) il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
 - iv) la fornitura di un tasso debitore calcolato come differenza ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario;

- v) la misura della performance di un fondo comune di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
- 62) "valori mobiliari": valori mobiliari di cui alla lettera B, dell'Allegato 2 della LISF.
2. Per tutto quanto non oggetto di nuova o diversa definizione nel presente decreto delegato, si intendono applicabili le definizioni contenute nell'articolo 1 della LISF e nei suoi allegati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE TITOLI E SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI

Art. 4

(Dematerializzazione e accentramento titoli)

1. Le società di capitali possono accentrare presso un depositario centrale di titoli, sammarinese o estero, i certificati fisici rappresentanti gli strumenti finanziari dalle stesse emessi. L'Ecc.ma Camera, la Banca Centrale e i soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 possono altresì emettere direttamente strumenti finanziari in forma dematerializzata e possono registrare i medesimi presso un depositario centrale di titoli, sammarinese o estero.
2. Gli strumenti finanziari sono in forma dematerializzata quando non sono rappresentati da certificati fisici ma esistono esclusivamente come registrazioni in scritture contabili presso i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento o presso questi ultimi e il depositario centrale di titoli.
3. Il ricorso alla forma dematerializzata degli strumenti finanziari è:
 - facoltativa, nel caso di strumenti finanziari nominativi;
 - obbligatoria, nel caso di strumenti finanziari al portatore;
 - preclusa, per azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in caso di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione è obbligatoria:
 - la registrazione degli stessi, se direttamente emessi in forma dematerializzata;
 - l'accentramento dei medesimi, se rappresentati da certificati fisici,presso un depositario centrale di titoli, entro la data prevista per il regolamento, ai fini della loro rappresentazione mediante scritture contabili e loro regolamento in un sistema di regolamento titoli. Tale obbligo sussiste anche con riguardo a strumenti finanziari trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria di cui al Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 nel caso di contratto con controparte estera.
5. Il trasferimento degli strumenti finanziari registrati o accentrati presso un depositario centrale di titoli avviene tramite registrazioni in scritture contabili presso quest'ultimo e presso i soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento o la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trasferimento degli strumenti finanziari in forma dematerializzata non registrati presso un depositario centrale di titoli avviene con registrazioni in scritture contabili unicamente presso i soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento, possibilmente coincidente con l'emittente lo strumento finanziario, o presso la Banca Centrale. In caso di strumenti finanziari nominativi, la scritturazione sul conto equivale alla girata.
6. L'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in forma dematerializzata, siano essi registrati o meno presso un depositario centrale di titoli ovvero accentrati presso quest'ultimo, avviene comunque per il tramite dei soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

7. I vincoli da annotare sui certificati fisici, quando aventi ad oggetto strumenti finanziari in forma dematerializzata ovvero strumenti finanziari accentrati presso un depositario centrale di titoli, sono rappresentati dalle registrazioni in scritture contabili presso i soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento o presso la Banca Centrale e, ove dovuto, anche presso il depositario centrale di titoli nonché, se del caso, comunicati all'emittente.

8. È abrogato l'articolo 1 del Decreto-Legge 21 gennaio 2016 n.4. I riferimenti a tale articolo 1 presenti in altre disposizioni emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono pertanto da intendersi riferiti al presente articolo.

Art. 5

(Data fissata per il regolamento)

1. I partecipanti a un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissione, regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento.

2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al comma 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione o alla prima operazione che determina l'assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione o accentramento iniziale mediante scrittura contabile presso un CSD ai sensi dell'articolo 4, comma 4, qualora tali valori mobiliari non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Art. 6

(Misure per prevenire i mancati regolamenti)

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentano la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, alla data di esecuzione delle operazioni.

2. Nonostante il requisito stabilito al comma 1, i soggetti autorizzati ai servizi e attività di investimento adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti. Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra tali soggetti autorizzati e i relativi clienti professionali per garantire la tempestiva comunicazione dell'attribuzione (allocation) della provvista di titoli all'operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell'accettazione o del rifiuto dei termini dell'operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.

3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, alla data prevista per il regolamento con un'esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. I CSD adottano adeguati meccanismi che incoraggino l'effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell'ambito della data prevista per il regolamento.

4. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.

Art. 7

(Misure per la gestione dei mancati regolamenti)

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1. I CSD segnalano regolarmente alla Banca Centrale il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficacia dei regolamenti. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dai CSD su base annua in forma anonima e aggregata.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti. Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento. Il meccanismo di penalizzazione comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui al comma 3, ma non oltre l'effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.
3. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al comma 2 e salvo il diritto delle controparti dell'operazione di cancellare la stessa previo accordo fra di loro, se un partecipante inadempiente non consegna gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, al partecipante destinatario entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data prevista per il regolamento («periodo di proroga»), è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e oggetto di consegna al partecipante destinatario entro un termine appropriato. Se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.
4. Al requisito di cui al comma 3 si applicano le deroghe seguenti:
 - a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;
 - b) per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l'acquisto forzoso di cui al comma 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso.
5. Fatto salvo il comma 7, le deroghe di cui al comma 4 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni compensate da una CCP.
6. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al comma 2, quando il prezzo delle azioni concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante inadempiente al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari a seguito dell'acquisto forzoso.
7. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in somma di denaro o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata («periodo di differimento»). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di differimento, è corrisposto il risarcimento in somma di denaro.

Il risarcimento in somma di denaro è versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al comma 3 o del periodo di differimento, qualora sia stato scelto quest'ultimo.

8. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso per tutti gli importi versati in conformità ai commi 3, 4 e 5, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni sono oggetto di chiara comunicazione ai partecipanti.

9. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione della Banca Centrale e delle autorità di vigilanza estere eventualmente competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1 alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che la Banca Centrale e le autorità di vigilanza estere eventualmente competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarle prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alla Banca Centrale e alle autorità di vigilanza estere eventualmente competenti, la sospensione di un partecipante. La Banca Centrale informa immediatamente le autorità di vigilanza estere eventualmente competenti della sospensione di un partecipante. Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi della Legge 21 dicembre 2018 n. 171.

10. I commi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, comma 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

- a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai commi da 3 a 8;
- b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai commi da 3 a 8;
- c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai commi da 3 a 8.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi di cui al presente comma. Fatte salve le lettere da a) a c), i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei relativi strumenti finanziari.

11. I commi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP.

12. I commi da 2 a 9 non si applicano se sono aperte procedure d'insolvenza di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 nei confronti del partecipante inadempiente.

13. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni non sia situata nella Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Internalizzatori di regolamento)

1. La Banca Centrale, sulla base della rilevanza del fenomeno, stabilisce obblighi segnaletici per gli internalizzatori di regolamento sulle operazioni su titoli regolate al di fuori di un sistema di regolamento titoli.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC,
CONTROPARTI CENTRALI E REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Art. 9

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle controparti di un contratto derivato stabilite nella Repubblica di San Marino, comprendendo tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai soggetti esclusi elencati nell'articolo 1, commi 4 e 5 dell'EMIR, tra i quali rientrano anche la Banca Centrale, gli enti pubblici sammarinesi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e gli altri enti pubblici sammarinesi, fermo restando per questi ultimi l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 13.

Art. 10

(Obblighi di compensazione)

1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:
 - a) sono stati conclusi tra:
 - i) due controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione;
 - ii) una controparte finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione e una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione;
 - iii) due controparti non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione;
 - iv) da un lato, una controparte finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione ovvero una controparte non finanziaria soggette all'obbligo di compensazione e, dall'altro, un soggetto stabilito all'estero che, qualora fosse stabilito nella Repubblica di San Marino sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione;
 - b) sono stipulati o novati successivamente alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 29, comma 2, e purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a).
2. I contratti derivati OTC soggetti a compensazione ai sensi del comma 1 sono compensati presso una CCP autorizzata nella Repubblica di San Marino ovvero, in caso di non disponibilità, presso una CCP autorizzata o riconosciuta nell'Unione europea come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC.
3. Ai fini di cui al comma precedente, le controparti soggette all'obbligo di compensazione divengono partecipanti diretti o clienti oppure stabiliscono accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni delle controparti beneficino di protezione in termini di segregazione e in caso di inadempienza del partecipante diretto. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Banca Centrale può emanare disposizioni attuative di maggior dettaglio, anche con particolare riferimento ai servizi di compensazione prestati, direttamente o indirettamente, dai partecipanti diretti o dai clienti ad altre controparti.
4. I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo non sono soggetti all'obbligo di compensazione, fermo restando le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 14, a condizione che le controparti stabilite nella Repubblica di San Marino abbiano notificato per iscritto alla Banca Centrale, con almeno 30 giorni di anticipo, la propria intenzione di

avvalersi dell'esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati e siano state autorizzate dalla Banca Centrale ad applicare l'esenzione.

5. Il comma 1 non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo di un'obbligazione garantita o da una società veicolo di cartolarizzazioni a condizione che:

- a) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione;
- b) l'obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione rispettivamente alla stessa obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

Art. 11

(Operazioni infragruppo)

1. In relazione a una controparte non finanziaria, una operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e l'altra controparte sia stabilita o nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea, ovvero, in altro Paese la cui normativa sia stata ritenuta equivalente a quella di cui al presente decreto delegato o dell'EMIR, rispettivamente dalla Banca Centrale ovvero da istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.

2. In relazione a una controparte finanziaria, configura un'operazione infragruppo:

- a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:
 - i) la controparte finanziaria è stabilita nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea ovvero, in altro Paese la cui normativa sia stata ritenuta equivalente a quella di cui al presente decreto delegato o dell'EMIR, rispettivamente dalla Banca Centrale ovvero da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti;
 - ii) l'altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;
 - iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento;
 - iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
- b) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e l'altra controparte sia stabilita nella Repubblica di San Marino o nell'Unione europea ovvero, in altro Paese la cui normativa sia stata ritenuta equivalente a quella di cui al presente decreto delegato o dell'EMIR, rispettivamente dalla Banca Centrale ovvero da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti.

Art. 12

(Controparti soggette all'obbligo di compensazione)

1. Ogni 12 mesi, la controparte finanziaria o non finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente a quanto stabilito rispettivamente ai commi 6 e 7 ovvero al comma 8.

2. Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione stabilite nelle disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, la controparte finanziaria:
 - a) lo notifica immediatamente alla Banca Centrale e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
 - b) stipula accordi di compensazione entro 4 mesi dalla notifica di cui alla lettera a);
 - c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati decorsi 4 mesi dalla notifica di cui alla lettera a).
3. Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione stabilite nelle disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, la controparte non finanziaria:
 - a) lo notifica immediatamente alla Banca Centrale e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
 - b) stipula accordi di compensazione entro 4 mesi dalla notifica di cui alla lettera a);
 - c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC stipulati o novati decorsi 4 mesi dalla notifica di cui alla lettera a), appartenenti alle categorie di derivati OTC rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione, ovvero, se non ha calcolato la sua posizione, per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria soggetta all'obbligo di compensazione.
4. Una controparte che è soggetta all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza di tale obbligo di cui all'articolo 29, comma 2 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente ai commi 2 e 3, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla Banca Centrale che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione stabilita.
5. La controparte finanziaria o non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla Banca Centrale che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.
6. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al comma 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.
7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per i fondi comuni di investimento, le posizioni sono calcolate a livello di fondo. Le società di gestione che gestiscono più di un fondo comune di investimento, devono essere in grado di dimostrare alla Banca Centrale che il calcolo delle posizioni a livello di fondo non conduce a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi gestiti o delle posizioni della società di gestore né all'elusione dell'obbligo di compensazione.
8. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al comma 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento o di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

Art. 13

(Obbligo di segnalazione)

1. Le controparti e le CCP segnalano, conformemente agli standard stabiliti nelle disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'EMIR, i dati relativi ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione di tali contratti a repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nella Repubblica di San Marino ovvero, in caso di non disponibilità, a repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti nell'Unione Europea.

2. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

3. L'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso gruppo, quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nella Repubblica di San Marino, purché:

- a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
- b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
- c) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.

Le controparti stabilite nella Repubblica di San Marino notificano alla Banca Centrale l'intenzione di applicare tale esenzione, che resta valida purché, entro tre mesi dalla data della notifica, la Banca Centrale non rilevi e comunichino l'insussistenza dei requisiti previsti.

4. Le controparti finanziarie sono tenute ad effettuare, per conto di entrambe le controparti, la segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC conclusi con una controparte non finanziaria che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione, rispondendo dell'esattezza dei dati segnalati. Per garantire che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati dei contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono decidere di effettuare loro stesse la segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie. In tal caso, le controparti non finanziarie informano le controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC di tale decisione prima di segnalare i dati. In tale situazione, le controparti non finanziarie hanno la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza.

6. Una controparte non finanziaria che non soddisfi le condizioni per qualificarsi come controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione e concluda un contratto derivato OTC con un soggetto stabilito in un paese diverso dalla Repubblica di San Marino o dall'Unione europea, non è tenuta agli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo e non ha la responsabilità giuridica di segnalare i dati di tali contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza a condizione che:

- a) tale soggetto stabilito in un paese diverso dalla Repubblica di San Marino o dall'Unione europea sarebbe considerato una controparte finanziaria se fosse stabilito nella Repubblica di San Marino;
- b) il regime giuridico in materia di segnalazione a cui è soggetto tale soggetto è stato dichiarato equivalente a quella di cui al presente decreto delegato o dell'EMIR, rispettivamente dalla Banca Centrale ovvero da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti;
- c) la controparte finanziaria di tale paese diverso dalla Repubblica di San Marino o dall'Unione europea ha segnalato tali informazioni a norma del regime giuridico in materia di segnalazione del proprio paese a un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia soggetto all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere un accesso diretto e immediato ai dati alla Banca Centrale.

7. Le società di gestione hanno la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di pertinenza dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti.

8. Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione possono delegare tale obbligo.

9. Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di 5 anni dopo la loro cessazione.

10. Le segnalazioni di informazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni relative a un contratto derivato eseguite da una controparte, da una CCP o da un'entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP, e loro amministratori o dipendenti, non costituiscono violazioni di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto di cui all'articolo 36 della LISF.

Art. 14

(Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP)

1. Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP, assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

- a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;
- b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2. Le controparti finanziarie e, le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione, utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di cui all'articolo 29, comma 4.

4. Le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

5. Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie. La Banca Centrale può emanare disposizioni attuative di maggior dettaglio ai fini dell'applicazione del presente comma.

6. Gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 11 concluse tra controparti stabilite nella Repubblica di San Marino, a condizione che non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

7. Un'operazione infragruppo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), conclusa tra una controparte finanziaria stabilita nella Repubblica di San Marino e una controparte stabilita in un altro Paese, è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al comma 3 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazioni sui derivati;
- b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L'esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Banca Centrale, rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento di apposita istanza motivata.

8. Un'operazione infragrupo di cui all'articolo 11, comma 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nella Repubblica di San Marino e una controparte stabilita in un altro Paese, è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al comma 4 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazioni sui derivati;
- b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria notifica alla Banca Centrale la sua intenzione di applicare l'esenzione. L'esenzione resta valida a meno che la Banca Centrale, entro 3 mesi dalla data della notifica, non comunichi disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui alle lettere a) o b).

9. La controparte di un'operazione infragrupo esentata dagli obblighi di cui ai commi 3 o 4 rende pubbliche le informazioni sull'esenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEL RIUTILIZZO

Art. 15

(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano:
 - a) alle controparti di una SFT stabilite:
 - i) nella Repubblica di San Marino, comprendendo tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;
 - ii) all'estero, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nella Repubblica di San Marino di tali controparti stabilite all'estero.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano:
 - a) alla controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita:
 - i) nella Repubblica di San Marino, comprendendo tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate;
 - ii) all'estero, se:
 - il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale nella Repubblica di San Marino di tale controparte stabilita all'estero;
 - il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell'ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nella Repubblica di San Marino o da una succursale nella Repubblica di San Marino di una controparte stabilita all'estero.
3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai soggetti esclusi elencati nell'articolo 1, commi 2 e 3 dell'SFTR, tra i quali rientrano anche la Banca Centrale e gli enti pubblici sammarinesi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

Art. 16

(Obblighi di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT)

1. Le controparti della SFT trasmettono, conformemente agli standard stabiliti nelle disposizioni dell'Unione europea emanate in attuazione dell'SFTR, le informazioni relative alle SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nella Repubblica di San Marino ovvero, in caso di non disponibilità, a repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti nell'Unione Europea.
2. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell'operazione.

3. La controparte soggetta all'obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle SFT.

4. Le controparti finanziarie hanno la responsabilità di effettuare la segnalazione anche per conto delle controparti non finanziarie quando concludono una SFT con controparti non finanziarie che alla data di chiusura del bilancio non superano almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- a) totale dell'attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro;
- b) fatturato superiore a quaranta milioni di euro;
- c) patrimonio netto superiore a due milioni di euro.

5. Le società di gestione hanno la responsabilità di effettuare la segnalazione delle SFT di pertinenza dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti.

6. Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di 5 anni dopo la loro cessazione.

7. Le segnalazioni di informazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni relative a una SFT eseguite da una controparte o da un'entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte, e loro amministratori o dipendenti, non costituiscono violazioni di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto di cui all'articolo 36 della LISF.

Art. 17

(Trasparenza nei confronti degli investitori dei fondi comuni di investimento)

1. La Banca Centrale emenda la regolamentazione vigente dalla stessa emanata in materia di servizi di investimento collettivo al fine di disciplinare gli obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli investitori relativamente all'uso delle SFT o dei total return swap nella gestione dei fondi comuni di investimento, tenuto conto di quanto previsto in materia agli articoli 13 e 14 dell'SFTR.

Art. 18

(Trasparenza del riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia)

1. Qualsiasi diritto delle controparti al riutilizzo, ossia a disporre di strumenti finanziari ricevuti come garanzia, è subordinato almeno a entrambe le seguenti condizioni:

- a) la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze inerenti:
 - i) al consenso a un diritto di disporre di una garanzia fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all'articolo 6 del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150; oppure
 - ii) alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
- b) la controparte fornitrice ha dato espresso previo consenso, comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, della stessa controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo conformemente all'articolo 6 del Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150, ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

Con riguardo alla lettera a), la controparte fornitrice è informata per iscritto almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.

2. Qualsiasi esercizio da parte delle controparti del diritto al riutilizzo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni:

- a) il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nel contratto di garanzia di cui al comma 1, lettera b);
- b) gli strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice.

In deroga alla lettera b), qualora la controparte di un contratto di garanzia sia stabilita in un paese diverso dalla Repubblica di San Marino o dell'Unione europea e il conto della controparte che fornisce la garanzia sia mantenuto in tale paese e soggetto alla legislazione dello stesso, il riutilizzo è dimostrato da un trasferimento dal conto della controparte fornitrice o con altri mezzi adeguati.

3. La disciplina di cui al presente articolo lascia impregiudicata la normativa settoriale più stringente in materia di servizi di investimento e di servizi di investimento collettivo, nonché le disposizioni speciali di cui al Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 in materia di contratti di garanzia finanziaria, intese ad assicurare un livello più elevato di protezione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SUGLI INDICI USATI COME INDICI DI RIFERIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI E NEI CONTRATTI FINANZIARI O PER MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Art. 19

(Uso di indici di riferimento)

1. L'uso degli indici di riferimento, così come definito all'articolo 3, da parte di soggetti autorizzati è consentito a condizione che l'indice di riferimento:

- a) sia fornito da un amministratore autorizzato nella Repubblica di San Marino e incluso nel registro di cui all'articolo 27, lettera d), ovvero sia fornito da un amministratore stabilito nell'Unione europea e incluso nel registro istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi del BMR; o
- b) sia incluso nel registro di cui all'articolo 27, lettera d), ovvero nel registro istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi del BMR; o
- c) sia fornito da una banca centrale o da un'autorità pubblica sammarinese o estera.

2. I prospetti da pubblicare ai sensi della disciplina sulla sollecitazione all'investimento di cui al Titolo I, Parte III della LISF, qualora relativi ad emissioni associate a un indice di riferimento, includono informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento e il relativo amministratore siano inclusi nei registri di cui al comma 1 o se siano comunque forniti da una banca centrale o da un'autorità pubblica sammarinese o estera.

Art. 20

(Variazione e cessazione degli indici di riferimento)

1. I soggetti autorizzati che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

2. Quanto previsto nei suddetti piani è riflesso dai soggetti autorizzati nei contratti con la clientela.

3. I piani di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Banca Centrale qualora richiesti da quest'ultima.

4. I regolamenti di emissione di strumenti finanziari collegati a un indice di riferimento e, nei casi di sollecitazione all'investimento ai sensi del Titolo I, Parte III della LISF, anche i relativi

prospetti, includono chiare indicazioni sulle azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione dell'indice di riferimento utilizzato.

Art. 21

(Designazione di un sostituto di un indice di riferimento da parte della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale può designare uno o più indici di riferimento sostitutivi dell'indice cessato, incluso l'eventuale adeguamento dello spread, che deve essere utilizzato in qualsiasi contratto o strumento finanziario di diritto sammarinese o in qualsiasi contratto le cui parti sono stabilite nella Repubblica di San Marino, per i casi in cui in tali contratti o strumenti finanziari non sia già prevista una clausola di riserva o non sia comunque raggiunto un accordo tra le parti sul nuovo indice di riferimento sostitutivo.
2. Le decisioni della Banca Centrale di cui al comma 1 sono assunte tenendo conto di quanto previsto nelle disposizioni emanate da istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti e sono pubblicate nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale e sul sito internet della stessa Banca Centrale.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165

Art. 22

(Modifiche alla LISF)

1. All'articolo 1, comma 1, della LISF sono aggiunte le definizioni di cui alle seguenti lettere:
"m *quater*) "controparte centrale": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera D-
quinquies dell'Allegato 1;";
"n 1) "depositario centrale di strumenti finanziari": società che gestisce un sistema di regolamento di strumenti finanziari e che fornisce almeno un altro servizio di cui alla lettera D *quater* dell'Allegato 1;";
"a *ter*) "amministratore di indici di riferimento": società che svolge l'attività di cui alla lettera D *septies* dell'Allegato 1;";
"dd *bis*) "repertorio di dati sulle negoziazioni": società che presta i servizi di cui alla lettera D *sexies* dell'Allegato 1;";
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della LISF è così sostituito:
"5. L'autorità di vigilanza stabilisce le condizioni e le modalità per il ricorso da parte dei soggetti autorizzati all'emissione di strumenti finanziari in forma dematerializzata e alla loro immissione in un sistema di deposito centrale di titoli, sammarinese o estero.";
3. Il comma 1 dell'articolo 62 è così sostituito:
"1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui i soggetti autorizzati sono obbligati a consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni contrattuali, uno o più documenti informativi o a rendere comunque pubblici tali documenti informativi.".

Art. 23

(Modifiche all'Allegato 1 della LISF)

1. Dopo la lettera D *quater*) dell'Allegato 1 della LISF sono inserite le seguenti lettere D *quinquies*), D *sexies*) e D *septies*):
"D *quinquies*) Servizi di controparte centrale.

Per servizi di controparte centrale si intende l'attività di interposizione tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.”;

“D *sexies*) Servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni.

Per servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni si intende l'attività di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ovvero delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli.”;

“D *septies*) Servizi di fornitura di indici di riferimento.

Per servizi di fornitura di indici di riferimento si intendono le seguenti attività:

- a) gestione del regime per la determinazione di un indice di riferimento;
- b) raccolta, analisi o trattamento di dati ai fini della determinazione di un indice di riferimento;
- c) determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine.”.

2. La lettera D-quater dell'Allegato 1 della LISF è così modificata:

“D *quater*) Servizi di deposito centrale di strumenti finanziari.

Per servizi di deposito centrale di strumenti finanziari si intendono le seguenti attività:

- a) registrazione iniziale degli strumenti finanziari in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato);
- b) fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di tenuta centralizzata dei conti);
- c) gestione di un sistema di regolamento di strumenti finanziari (servizi di regolamento).”.

TITOLO VII

MODIFICHE A DECRETI E DECRETI DELEGATI

Art. 24

(Modifiche al Decreto 30 maggio 2006 n. 76)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è inserita la seguente lettera d *bis*):

“d *bis*) la violazione delle disposizioni contenute nei decreti delegati di recepimento di atti giuridici dell'Unione europea di cui all'Allegato 2-bis della LISF e nei relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale.”.

Art. 25

(Modifiche al Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117)

1. La tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117 è così modificata:

“

<i>Attività</i>	<i>Riferimento all'Allegato 1 della LISF</i>	<i>Ammontare della quota fissa</i>
Bancaria	Lettera A	€ 10.000,00
Concessione di finanziamenti	Lettera B	€ 1.000,00
Fiduciaria	Lettera C	€ 1.500,00
Servizi e attività di investimento	Lettera D	€ 23.000,00
di cui:	Lettera D1	€ 300,00
di cui:	Lettera D2	€ 500,00
di cui:	Lettera D3	€ 200,00

di cui:	Lettera D4	€ 1.000,00
di cui:	Lettera D5	€ 200,00
di cui:	Lettera D6	€ 300,00
di cui:	Lettera D7	€ 500,00
di cui:	Lettera D8	€ 10.000,00
di cui:	Lettera D9	€ 10.000,00
Gestione di mercati regolamentati	Lettera D <i>bis</i>	€ 15.000,00
Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari	Lettera D <i>ter</i>	€ 15.000,00
Servizi di deposito centrale di strumenti finanziari	Lettera D <i>quater</i>	€ 15.000,00
Servizi di controparte centrale	Lettera D <i>quinquies</i>	€ 15.000,00
Servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni	Lettera D <i>sexies</i>	€ 10.000,00
Servizi di fornitura di indici di riferimento	Lettera D <i>septies</i>	€ 1.500,00
Servizi di investimento collettivo, tradizionali e non	Lettere E ovvero F	€ 5.000,00
Assicurativa ovvero riassicurativa	Lettere G ovvero H	€ 15.000,00
Servizi di pagamento	Lettera I	€ 2.000,00
Servizi di emissione moneta elettronica	Lettera J	€ 2.000,00
Intermediazione in cambi	Lettera K	€ 500,00
Assunzione di partecipazioni	Lettera L	€ 1.500,00

Art. 26

(Modifiche al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111)

1. Il primo paragrafo dell'articolo 1 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 è così sostituito:
“1. Il presente decreto delegato, emanato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n. 104, come disposto dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, è finalizzato a recepire nella legislazione sammarinese la Direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, così come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE del 6 maggio 2009, dalla Direttiva 2010/78/UE del 24 novembre 2010 e dalla Direttiva (UE) 2019/879 del 20 maggio 2019.”
2. La lettera e) dell'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 è così sostituita:
“e) Controparte Centrale: società che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;”
3. La lettera n) dell'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 è così sostituita:
“n) Partecipante: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale;”
4. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111, sono aggiunte le definizioni contenute nelle seguenti lettere:
“r *bis*) Sistema di Pagamento: un sistema di cui alla lettera r), di trasferimento di somme di denaro regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;”
“r *ter*) Sistema di Regolamento Titoli: un sistema di cui alla lettera r), non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento;”

5. L'Allegato A al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 111 è così sostituito:

“1. I sistemi della Repubblica di San Marino sono:

– Sistemi di Pagamento:

- a) il sistema dei bonifici singoli regolati sui conti interbancari e trasmessi con la rete interbancaria;
- b) il sistema dello scambio dei recapiti domestici regolati sui conti interbancari;
- c) il sistema degli incassi e pagamenti della Pubblica Amministrazione allargata regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- d) il sistema della compensazione giornaliera dei recapiti regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e trasmessi con la rete interbancaria;
- e) il sistema degli addebiti preautorizzati (direct debit) della Pubblica Amministrazione allargata regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e trasmessi con la rete interbancaria.

– Sistemi di Regolamento Titoli:

- a) il sistema di regolamento titoli operato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nello svolgimento della funzione di agente dello Stato nella gestione dei titoli del debito pubblico ai sensi della lettera d), dell'articolo 40 della Legge 29 giugno 2005 n. 96.”

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

(Istituzione di nuovi registri presso la Banca Centrale)

1. Sono istituiti presso la Banca Centrale i seguenti registri pubblici:

- a) registro dei depositari centrali di strumenti finanziari;
- b) registro delle controparti centrali;
- c) registro dei repertori di dati sulle negoziazioni;
- d) registro degli amministratori e degli indici di riferimento.

2. La Banca Centrale, tenuto conto di quanto previsto in materia di registri rispettivamente nel CSDR, EMIR, SFTR e BMR, stabilisce, con proprio provvedimento, gli estremi identificativi e gli elementi informativi specifici da iscrivere in ciascuno dei registri di cui al comma 1, la disciplina, la formazione e l'organizzazione dei medesimi, le modalità di consultazione da parte del pubblico, nonché i collegamenti con gli altri pubblici registri istituiti presso la Banca Centrale o presso autorità di vigilanza estere.

Art. 28

(Coordinamento con la LISF)

1. Il presente decreto delegato è norma speciale e prevalente rispetto alla LISF per le materie dallo stesso disciplinate.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto delegato trovano applicazione le generali disposizioni contenute nella LISF.

Art. 29

(Data di decorrenza dell'applicazione di talune disposizioni e norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al Titolo II, qualora non già applicate alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, decorrono dal 30 giugno 2022.

2. La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) è la medesima di quella stabilita ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'Unione Europea emanate in attuazione dell'EMIR, ovvero, qualora tale data sia antecedente, il 30 settembre 2022.

3. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 13:

a) decorre trascorsi 180 giorni rispetto alla prima delle due date in cui un repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nella Repubblica di San Marino ovvero in cui è concluso un accordo tra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della segnalazione delle controparti e CCP stabilite nella Repubblica di San Marino a repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti nell'Unione europea e dell'accesso a tali dati segnalati da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

b) si applica ai contratti derivati:

- stipulati prima della data di decorrenza dell'obbligo stesso e ancora in essere a tale data;
- stipulati alla data di decorrenza dell'obbligo stesso o dopo tale data.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14 trovano applicazione a decorrere dal 30 settembre 2022.

5. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 16:

a) decorre trascorsi 180 giorni rispetto alla prima delle due date in cui un repertorio di dati sulle negoziazioni è autorizzato nella Repubblica di San Marino ovvero in cui è concluso un accordo tra la Banca Centrale e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della segnalazione delle controparti stabilite nella Repubblica di San Marino a repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti nell'Unione europea e dell'accesso a tali dati segnalati da parte della Banca Centrale;

b) si applica alle SFT:

- concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo stesso e ancora in essere a tale data, qualora:
 - i) la scadenza residua di tali SFT alla suddetta data superi 180 giorni; o
 - ii) tali SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere almeno 180 giorni dopo la data summenzionata;
- concluse alla data di decorrenza dell'obbligo o dopo tale data.

Le SFT di cui alla lettera a), lettera i), sono segnalata entro 190 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo di segnalazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 2022, anche con riguardo ai contratti di garanzia reale esistenti a tale data.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano a decorrere dal 31 marzo 2022, fatti salvi i seguenti termini di adeguamento e fatta comunque salva la facoltà di continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2023 indici di riferimento di paesi diversi dalla Repubblica di San Marino e dall'Unione europea a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1:

a) per i contratti finanziari conclusi prima del 31 marzo 2022 e in essere a tale data, in caso in cui sia necessario sostituire l'indice o gli indici di riferimento utilizzati ai fini del rispetto di quanto disposto all'articolo 19, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 30 settembre 2022. L'adeguamento è eseguito tramite procedura di variazione unilaterale generalizzata, sulla base delle specifiche indicazioni a tale fine comunicate dalla Banca Centrale;

b) per i regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento autorizzati prima del 31 marzo 2022 e sussistenti a tale data, qualora necessario, l'adeguamento è eseguito entro il medesimo termine e con la medesima procedura di cui alla lettera a);

c) per i regolamenti di strumenti finanziari emessi da soggetti autorizzati e per i regolamenti e prospetti di strumenti finanziari oggetto di sollecitazione all'investimento ai sensi del Titolo I, Parte III della LISF, quanto previsto dall'articolo 19 trova applicazione con riferimento alle sole emissioni eseguite dal 31 marzo 2022.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 31 marzo 2022, data entro cui i soggetti autorizzati predispongono il primo piano, riflettendone i contenuti nei contratti conclusi da tale data, inclusi i regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento, fatti salvi i seguenti termini di adeguamento:

- a) per i contratti conclusi prima del 31 marzo 2022 e in essere a tale data, il termine per il relativo adeguamento è fissato al 30 settembre 2022. Tale adeguamento è eseguito tramite procedura di variazione unilaterale generalizzata, sulla base delle specifiche indicazioni a tale fine comunicate dalla Banca Centrale;
- b) per i regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento autorizzati prima del 31 marzo 2022 e sussistenti a tale data, l'adeguamento è eseguito entro il medesimo termine e con la medesima procedura di cui alla lettera a).

9. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3 si applicano agli strumenti finanziari emessi dal 31 marzo 2022.

Art. 30
(Norme attuative)

1. Le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi di norme abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale per effetto del presente decreto delegato, anche per l'esigenza di allineamento dei rinvii contenuti nella regolamentazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte della Banca Centrale di norme attuative, trovano applicazione secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

3. È escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 e dell'articolo 7, il sistema di regolamento titoli emessi dall'Ecc.ma Camera ed operato dalla Banca Centrale.

4. L'allegato 2-bis della LISF è aggiornato con i riferimenti al presente decreto delegato, quale atto di recepimento dei Regolamenti (UE) di cui all'articolo 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Teodoro Lonfernini